



Roma, 25/10/2018

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 201800009123/AG  
Oggetto: Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. (Determina n. 209/2018)  
Circolare n.: 11186

SN  
4.1  
IFO NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Le nuove Linee guida del Sistema pagoPA.***

**Riferimenti:** Comunicato relativo alla determinazione n. 209 del 14 giugno 2018, sull'emanazione della nuova versione delle *“Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”*. (pubblicato sulla *Serie Generale n. 152 del 3-7-2018*).

Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3.7.2018, è stato pubblicato un comunicato (all. 1) relativo alla determinazione dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 209/2018 con cui è stata emanata la nuova versione delle *“Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” - Versione 1.2.- febbraio 2018*”, che aggiornano il documento alle modifiche del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che è stato dapprima modificato dal decreto legislativo n. 179/2016 (cfr. circolare federale n. 10107 del 16 settembre 2016) e successivamente corretto dal decreto legislativo n. 217/2017 (cfr. circolare federale n. 10908 del 5 aprile 2018).

Le nuove Linee guida del Sistema pagoPA sono corredate dalle Specifiche Attuative già pubblicate in precedenza e disponibili sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Il documento, che sostituisce le precedenti Linee guida risalenti al 2014, delinea le attività che le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico devono mettere in atto per consentire l'esecuzione di pagamenti attraverso l'uso di strumenti elettronici, nonché le specifiche dei codici da utilizzare per il pagamento, la riconciliazione e il riversamento delle somme raccolte, al fine di integrarsi al sistema pagoPA e allo scopo di facilitare con soluzioni digitali le relazioni con i cittadini e le imprese.

Si precisa che, per effettuare i pagamenti elettronici, possono essere utilizzati il bonifico, il bollettino postale, le carte di credito o di debito e ogni altro servizio di pagamento che, adeguatamente integrato con la piattaforma tecnologica, sia conforme alle Linee guida in oggetto e ai relativi allegati tecnici, nonché ad ogni ulteriore documento pubblicato dall'AgID per il Nodo dei pagamenti- SPC.

Inoltre, per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrati con il Sistema pagoPA, è stato posto il divieto nei confronti di tutti i soggetti obbligati all'adesione, di pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accredito. Pertanto, gli Ordini provinciali non potranno più pubblicare, sui propri siti, l'IBAN di accredito.

Tuttavia, laddove un utente, avendo in proprio memoria di tale IBAN, effettui un bonifico extra pagoPA, ovvero con le modalità tradizionali, tale pagamento andrà comunque gestito dall'ente creditore quale singola eccezione, con l'auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel tempo.

Al fine di consentire le attività di riconciliazione del pagamento da parte degli enti creditori e quelle di riversamento a cura dei prestatori di servizi di pagamento, ciascun ente creditore attribuisce ad ogni operazione di incasso un codice identificativo denominato «*Identificativo univoco di versamento*» (IUV) che non potrà mai più essere associato, nel tempo, ad alcun altro incasso emesso dal medesimo ente creditore.

Dal punto di vista del debitore, invece, egli verrà indentificato attraverso il proprio codice fiscale o la propria partita IVA, fatti salvi i micro-pagamenti per i quali non è necessaria l'identificazione del soggetto che effettua il versamento.

Una volta riconciliato il pagamento, l'ente creditore rende disponibile, sul proprio sito web oppure tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, un documento che costituisca per il debitore prova dell'avvenuto pagamento e che deve poter essere riproducibile, a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo.

Sono, poi, descritte le differenze tra le operazioni concluse sul sito dell'ente creditore e quelle effettuate invece attraverso i servizi e i canali messi a disposizione dai PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento). Con riferimento a quest'ultime si intendono quei pagamenti per i quali non è richiesta, sul sito web dell'ente creditore, un'operatività di tipo interattivo con l'utilizzatore finale. Tali

pagamenti sono eventualmente supportati da un avviso di pagamento (analogico e/o digitale) e possono quindi essere perfezionati in tempi successivi, avvalendosi dei canali offerti dai PSP scelti dal pagatore o dal soggetto versante, attraverso i servizi telematici messi a disposizione della propria clientela e integrati con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento.

Si segnala, ancora, che dal 1° gennaio 2019 decorre *“l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni”*, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217. Pertanto, a decorrere da tale data, i prestatori abilitati a offrire servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (“PSD2”) non potranno in alcun modo eseguire servizi di pagamento che non transitino per il Nodo dei pagamenti-SPC di cui all’art. 5, comma 2 del CAD e che abbiano come beneficiario un soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, ad eccezione dei soli servizi di cui alle lettere a), b), c) e d) del capitolo 5.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Andrea Mandelli)

All. 1